



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 617/16/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAONARA (PADOVA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 30 novembre 2016 (prot. n. 62024) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Saonara (PD) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, a seguito della segnalazione del sig. Omero Badon in relazione allo “*stampato informativo dell’evento svoltosi in data 21 novembre presso il Centro Parrocchiale di Saonara*”, pubblicazione questa “*non predisposta né diffusa da parte dell’Amministrazione comunale, ma riportante comunque lo stemma comunale*”. A tale incontro dal titolo “*Le ragioni del Sì le ragioni del No, patrocinato dal comune di Saonara*” è prevista - secondo un articolo di stampa - la presenza di un unico relatore; al riguardo, si chiede l’applicazione di una misura sanzionatoria per violazione del citato art. 9 della n. legge 28 del 2000, in quanto “*l’utilizzo del logo dell’Ente costituisce un indizio di legittimità della comunicazione realizzata*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, le memorie del 23 novembre 2016 con le quali il Sindaco del Comune di Saonara ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’iniziativa denominata “*Le Ragioni del Sì, le Ragioni del No*” è stata organizzata dall’Associazione Seniores di Saonara allo scopo di illustrare ai propri aderenti le due posizioni referendarie e non è stata patrocinata dal Comune;
- più precisamente “*ad espressa richiesta al Presidente di tale Associazione locale di Anziani, sul motivo per cui appare nei manifesti il logo del Comune con la descrizione del patrocinio, lo stesso [...] ha confermato che trattasi di un refuso tipografico di altra iniziativa organizzata 15 giorni prima, con le Forze dell’Ordine del territorio, sui temi della sicurezza per gli anziani*”;

PRESA VISIONE dello stampato informativo dell’evento dal titolo “*Le Ragioni del Sì le Ragioni del No*” - organizzato dalla “*Associazione Seniores Saonara - Circolo Culturale Ricreativo*”, soggetto non identificabile con l’Amministrazione comunale - il quale riporta l’indicazione dei nominativi di due relatori per ciascuna delle posizioni referendarie ed il patrocinio comunale accompagnato dal logo dell’Ente;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione dello stampato informativo relativo alla manifestazione pubblica non è riconducibile, nonostante l’utilizzazione del logo comunale, alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00 in quanto il soggetto realizzatore della comunicazione non è qualificabile come



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Saonara (PD) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi